



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**Decreto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla la riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilita dall'articolo 1, comma 943, della legge 24 dicembre 2015, n. 208.**

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e, in particolare, l'articolo 23-*quater*, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO l'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha stabilito che “[...] *A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario [...]*” da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che *"...la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017"* fissando i livelli massimi dei nulla osta di esercizio ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;

RITENUTO necessario indicare le modalità in base alle quali attuare la riduzione prevista dalle citate norme;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

*(Numero massimo di nulla osta ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018)*

Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può essere superiore a:

a) 345.000 (trecentoquarantacinquemila) unità, alla data del 31 dicembre 2017;



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

b) 265.000 (duecentosessantacinquemila) unità, alla data del 30 aprile 2018.

### **Art. 2**

*(Adempimenti dei concessionari)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede:

a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016;

b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.

2. Fermo restando l'obbligo, per ciascun concessionario, della riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a 265.000, i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo. A tal fine, qualora all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 3 risulti un numero di nulla osta inferiore a 265.000, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.

### **Art. 3**

*(Revoca dei nulla osta eccedenti il numero complessivo massimo)*

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica, per ciascun concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 2, la



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

riduzione del numero di nulla osta attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso articolo 2, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all'articolo 1.

2. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per un singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello risultante dall'applicazione dei tassi di riduzione di cui all'articolo 2, inoltre al medesimo, entro i successivi venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all'eccedenza rilevata operando:

a) l'analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni;

b) l'attribuzione dell'eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata;

c) l'individuazione dei nulla osta eccedenti nell'ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.

3. Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, provvede al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione.

4. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto previsto nel comma 3, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun apparecchio e, d'intesa con il partner



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi eccedenti.

### **Art.4**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL MINISTRO

## RELAZIONE

**Al Decreto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilita dall'articolo 1, comma 943, della legge 24 dicembre 2015, n. 208**

L'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le modalità della "riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario".

L'art. 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ai predetti apparecchi ("AWP"), di cui al citato art. 1, co.,a 943, "è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017".

La disposizione prevede, inoltre, che la citata riduzione debba avvenire nei seguenti termini:

- a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
- b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

Il comma 2 dello stesso art. 6-bis stabilisce che i concessionari della rete telematica debbono procedere, entro 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di 265.000, entro la data del 30 aprile 2018, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

In tal modo, alla suindicata data del 30 aprile 2018 il numero totale degli apparecchi risulterà ridotto in misura pari al 30 per cento di quelli che erano attivi al 31 luglio 2015, come indicato dalla legge n. 208 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 6-bis, prevede che qualora alle date suindicate il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve procedere d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. In tal caso, i concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. Per la violazione di tale obbligo (blocco degli apparecchi ed avvio della procedure di revoca) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

L'articolo 1 dello schema di Decreto ministeriale in esame, dando attuazione alla citata norma di legge, stabilisce, in capo ai concessionari, l'obbligo di procedere alla riduzione del numero di nulla osta oggi esistenti, in misura non inferiore a quella fissata dalla disposizione primaria, in modo tale che il numero complessivo di apparecchi non sia superiore ai seguenti limiti massimi:

- 345.000, alla data del 31 dicembre 2017;
- 265.000, alla data del 30 aprile 2018.

L'obbligo di procedere alla predetta riduzione è posto, dalla norma primaria, in capo ai concessionari, i quali, ai sensi dell'articolo 2 dello schema di Decreto, dovranno effettuare una riduzione pari alle seguenti misure minime, commisurate sul numero di nulla osta attivi alla data del 31 dicembre 2016 (che sono superiori a quelli attivi alla data del 31 luglio 2015, cui è commisurata la riduzione del 30%, con la conseguenza che la riduzione è leggermente superiore):

- entro il 31 dicembre 2017: 15%;

- entro il 30 aprile 2018: 34,9%, da intendersi quale riduzione complessiva, comprendente cioè quella da effettuarsi alla data del 31 dicembre 2017.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto prevede che nel caso in cui la riduzione sia superiore a quella prevista dalla legge, i concessionari potranno avanzare istanza di rilascio di ulteriori nulla osta fino al raggiungimento del limite massimo dei nulla osta attivi.

Occorre, infatti, considerare che in sede di stima degli effetti della riduzione del numero degli apparecchi al 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015, di cui al citato art. 1, comma 943, della L. 208/2015, la relazione tecnica annessa al provvedimento originario ha rappresentato che tale riduzione non avrebbe comportato nel triennio successivo (quindi 2016, 2017, e 2018) effetti sul gettito, alla luce del fatto che il numero degli apparecchi residui possono assorbire la domanda di gioco, soddisfatta tra l'altro anche dalle VLT per le quali non è prevista riduzione di numero.

La RT a corredo dell'art. 6-bis del D.L. n. 50 del 2017 evidenzia che la norma in esame non comporta oneri per lo Stato in quanto la riduzione del 30% degli apparecchi da divertimento e intrattenimento era già prevista dal citato articolo 1, comma 943, della L. 208/2015 ed in quella sede erano stati calcolati gli effetti della riduzione stessa.

Pertanto, il provvedimento consente, nel caso in cui il numero dei nulla osta attivi sia inferiore a quello previsto come massimo dalla norma, di poter riattribuire la differenza ai concessionari che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni amministrative in vigore, ovviamente entro i limiti massimi fissati dall'art. 2.

L'art. 3 dello schema di Decreto prevede gli obblighi di controllo a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilendo, in primo luogo, che l'Agenzia verifichi, entro 10 giorni lavorativi dalle scadenze sopra indicate che ciascun concessionario abbia effettuato la riduzione di propria pertinenza. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto o la riduzione non sia completa, l'Agenzia dispone la revoca di un numero di nulla osta pari all'eccedenza rilevata, secondo i criteri previsti dalla legge, avviando il relativo procedimento entro i 20 giorni lavorativi successivi.

In pratica, l'Agenzia effettua un'analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni e attribuisce l'eccedenza da eliminare a ciascuna regione, in base ad un criterio di proporzionalità. Una volta stabilito il numero di nulla osta che deve essere eliminato in ciascuna Regione, l'Agenzia individua i nulla osta da revocare in funzione degli apparecchi che hanno registrato, nei 12 mesi solari precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.

Il concessionario, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, è tenuto a provvedere al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi all'obbligo di "blocco" degli apparecchi eccedenti, l'Agenzia:

a) d'intesa con il partner tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi;

b) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00 per ciascun apparecchio non distaccato.

L'art. 4 stabilisce l'entrata in vigore del decreto in giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.